



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°37502, in data 26/11/2021, con cui la Società MARGINAMENTI CANALE SUD S.c.a.r.l., con sede in Teolo (PD), ha richiesto l'emissione di un provvedimento di disciplina della navigazione nel Canale Industriale Sud del porto di Venezia, in occasione dei lavori di marginamento e messa in sicurezza dell'accosto ALCOA e delle limitrofe sponde del canale.

VISTA: la nota protocollo n°18580, in data 14/12/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta di competenza, ai soli fini demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: interdire la navigazione nello specchio acqueo prospiciente l'area interessata dai lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 1° ottobre 2012, n°177 – Modifica al D.Lgs. 181/2008, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – *“Riordino della legislazione in materia portuale”*;

VISTO: il *“Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”*, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che **dal giorno 02 gennaio 2022 al giorno 30 marzo 2023**, la Società MARGINAMENTI CANALE SUD S.c.a.r.l. eseguirà lavori di marginamento e messa in sicurezza dell'accosto c.d. **ALCOA** e delle limitrofe sponde del Canale Industriale Sud del porto di Venezia, come meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'arco temporale di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo prospiciente l'area di intervento, per una lunghezza di 525 metri circa ed una distanza dalla sponda sud del Canale

industriale Sud di 30 metri, delimitato da boe di colore giallo, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico a tutte le unità navali, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate dall'impresa ed autorizzate dall'Autorità marittima.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) **Piero PIZZARI**
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO – BANCHINA ALCOA – CANALE INDUSTRIALE SUD DEL PORTO DI VENEZIA

